

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 122/CGF– RIUNIONE DEL 28 NOVEMBRE 2013**

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Franco Massi, Prof. Paolo Tartaglia– Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FOGGIA PASQUALE SEGUITO GARA CATANZARO/SALERNITANA DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

Con preannuncio di reclamo del 19 novembre 2013 la Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo.

Di seguito, in estrema sintesi, i fatti: al 40° minuto del primo tempo il calciatore Pasquale Foggia veniva espulso perchè, a seguito di un presunto fallo subito da un suo compagno di squadra, a suo dire non rilevato dall'arbitro, rivolgeva allo stesso un gesto offensivo accompagnato da un insulto.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la Società ricorrente depositava, in data 21 novembre 2013, una memoria difensiva con la quale si sosteneva che i fatti si erano svolti in maniera diversa da come era stato refertato dall'arbitro: si affermava, infatti, che nel momento in cui il calciatore della Salernitana Manuel Ricci veniva atterrito da un avversario, il Foggia invitava l'arbitro a fischiare la punizione; lo stesso Foggia, poi, si rivolgeva al compagno rimproverandolo per non avergli passato il pallone prima di subire il fallo e a lui rivolgeva l'insulto. Al termine della gara il Foggia si recava dall'arbitro per chiarire l'accaduto e lo stesso, nel prendere atto delle scuse, affermava che aveva soltanto udito l'insulto e aveva ritenuto che fosse diretto alla sua persona. Tutto ciò si sarebbe potuto tranquillamente riscontrare da un supplemento di rapporto che la Corte avrebbe potuto richiedere all'arbitro.

Inoltre, il presunto gesto offensivo rivolto dal Foggia all'arbitro cui si fa riferimento nel rapporto di fine gara, non si sa in cosa sia consistito giacchè non veniva specificata la materialità del gesto.

Si chiedeva, pertanto, l'annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta dal giudice di prime cure.

All'odierna camera di consiglio compariva, per essere sentito dal collegio ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del C.G.S., l'Avv. Gian Michele Gentile, difensore della Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti.

La Corte considerato che, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, C.G.S., *“I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*;

Visto quanto dichiarato telefonicamente dall'arbitro che, contattato in sede di udienza, ha confermato *in toto* quanto refertato a fine gara;

Visto l'articolo 19, comma 4, lett. a), C.G.S. respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Salernitana 1919 di Salerno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SORRENTO CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CATANIA EMANUELE SEGUITO GARA FOGGIA/SORRENTO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

La Sorrento Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 19.11.2013 con la quale in relazione alla gara tra Sorrento Calcio/Foggia del 16.11.2013 ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Catania Emanuele con la motivazione: “per comportamento offensivo verso l'Arbitro; espulso rivolgeva all'Arbitro una frase offensiva”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre ad una giornata ovvero, in subordine, a due gare effettive la ricorrente ha dedotto argomentazioni in fatto e in diritto. In particolare ha sostenuto che il comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del Direttore di gara avrebbe dovuto essere qualificato come meramente irrispettoso e non come offensivo essendosi concretato in espressioni verbali che si sarebbero tradotte in mere manifestazioni di protesta. Essa inoltre ha dedotto la sussistenza di attenuanti quali la condizione di particolare tensione in campo in quella fase della gara e la mancanza di precedenti di alcun genere in capo allo stesso calciatore.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore così come puntualmente riportato nel rapporto arbitrale, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sorrento Calcio di Sorrento (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SORRENTO CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHINELLATO MATTEO SEGUITO GARA FOGGIA/SORRENTO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

La Sorrento Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 19.11.2013 con la quale in relazione alla gara tra Sorrento Calcio/Foggia del 16.11.2013 ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Chinellato Matteo con la motivazione: “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da due ad una giornata la ricorrente ha dedotto argomentazioni in fatto e in diritto. In particolare ha sostenuto che il comportamento tenuto dal calciatore nei confronti dell'Assistente Arbitrale non avrebbe dovuto essere qualificato come offensivo essendosi concretato in espressioni volte ad esprimere solo il personale disappunto per quanto accaduto sul terreno di gioco. Essa inoltre ha dedotto la sussistenza di attenuanti quali la condizione di particolare tensione in campo in quella fase della gara e la mancanza di precedenti di alcun genere in capo allo stesso calciatore.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore così come puntualmente riportato nel rapporto dell'Assistente Arbitrale, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sorrento Calcio di Sorrento (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.C. MONZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. ASTA ANTONINO SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/MANTOVA DEL 16.11.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60/DIV del 19 novembre 2013, a seguito della gara Monza/Mantova, 2^a Divisione, del 16 novembre 2013, ha inflitto all'allenatore del Monza Brianza 1912 S.p.A. Antonino Asta la sanzione della squalifica per 3 gare effettive "per comportamento irrispettoso verso un assistente arbitrale, nonché per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara".

L'A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Del Re, ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, sostenendo, in particolare, che l'applicazione della sanzione di tre giornate di squalifica non sarebbe congrua in quanto il sig. Asta non avrebbe pronunciato alcuna espressione spiccatamente e specificamente offensiva nei confronti del direttore e dell'assistente di gara.

Il comportamento del tesserato dovrebbe essere individuato in un semplice gesto d'impeto non sfociato né in una minaccia né in un'offesa ingiuriosa ed irrispettosa, ma scaturito e giustificato dalla concitazione delle fasi finali della partita nelle quali la vicenda dovrebbe essere necessariamente contestualizzata.

In conclusione, richiamando anche precedenti decisioni di questa Corte di Giustizia, ha chiesto, in via principale, di annullare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale e, per l'effetto, di revocare la squalifica di tre giornate inflitta al sig. Asta. In subordine, ha chiesto di irrogare l'ammenda con diffida e, in ulteriore subordine, di ridurre la sanzione da tre giornate ad una giornata.

La Corte ritiene che il reclamo sia infondato e vada di conseguenza respinto.

Dal rapporto dell'Arbitro, sig. Riccardo Panarese, emerge che "al termine della gara il sig. Antonino Asta, allenatore del Monza Calcio, protestava all'indirizzo dell'A.A. n. 1, applaudendo ironicamente il suo operato. Lo stesso si avvicinava alla mia persona dicendo: 'avete rovinato la partita vergognatevi'. Il suo fare minaccioso aizzava il pubblico presente. Lo stesso veniva allontanato da alcuni calciatori del Monza stesso".

I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, ai sensi dell'art. 35, punto 1.1., C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

L'art. 19, comma 4, C.G.S., dispone che in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, commessa in occasione o durante la gara, al calciatore responsabile dell'infrazione (la norma, per analogia, è applicabile anche ai tecnici) è inflitta la sanzione minima della squalifica per 2 giornate.

Nella fattispecie, la condotta dell'allenatore del Monza si rivela meritevole della sanzione inflitta in quanto, oltre all'applauso ironico nei confronti dell'assistente arbitrale ed alla frase offensiva rivolta al direttore di gara, dal rapporto arbitrale può evincersi, come detto, il "fare minaccioso" che "aizzava il pubblico presente". Tale circostanza, che determina una maggiore gravità della condotta, già di per sé irrispettosa, è resa ancora più chiara dal fatto che il sig. Asta è stato allontanato da alcuni calciatori della propria squadra.

In definitiva, la sanzione irrogata risulta congrua e proporzionata in relazione alla gravità dei fatti accertati.

Alla reiezione del ricorso segue l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Monza Calcio di Monza (Monza e Brianza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO VICENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARITATO PIERGIUSEPPE SEGUITO GARA LUMEZZANE/VICENZA CALCIO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60/DIV del 19 novembre 2013, a seguito della gara Lumezzane/Vicenza, 1^a Divisione, del 16 novembre 2013, ha inflitto al calciatore del Vicenza Calcio Spa Piergiuseppe Maritato la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per comportamento gravemente antisportivo, in quanto simulava di aver subito un atto di violenza a gioco fermo da un avversario; alzatosi da terra si avvicinava con animosa gestualità ad un assistente arbitrale rivolgendogli reiterate frasi offensive (r.A.A.)”.

Il Vicenza Calcio S.p.A., assistito dagli avvocati Vittorio Rigo e Massimo Diana, ha proposto reclamo avverso tale sanzione, sostenendo che il comportamento del calciatore non sarebbe di tale gravità da meritare la sanzione inflitta ed articolando i seguenti motivi:

Difetto di potestas iudicandi del Giudice Sportivo in ordine al presunto comportamento antisportivo.

Il Giudice Sportivo non potrebbe di sua iniziativa autonomamente infliggere una squalifica per “condotta gravemente antisportiva” nei confronti del calciatore. L’arbitro avrebbe comminato l’espulsione diretta ritenendo irrilevante o non commessa l’ipotizzata simulazione.

Eccessiva onerosità della frase pronunciata dal giocatore nei confronti dell’Assistente.

La punizione comminata sarebbe assolutamente eccessiva rispetto alla violazione effettivamente commessa.

In conclusione, richiamando anche precedenti decisioni degli organi di giustizia sportiva, ha chiesto, in via principale, di ridurre la squalifica comminata limitando la stessa a due giornate, convertendo la seconda giornata in un’ammenda. In subordine, ha chiesto di ridurre la squalifica a due giornate e, in estremo subordine, di ridurre la squalifica a due giornate, convertendo la terza in un’ammenda.

La Corte ritiene che il reclamo sia infondato e vada di conseguenza respinto.

Dal rapporto dell’Arbitro, sig. Domenico Rocca, emerge che al 39’ del secondo tempo è stato espulso il n. 9 Maritato Piergiuseppe (Vicenza) “perché a gioco fermo insultava l’assistente Francesco Torre, allego refertino assistente per motivazione”.

Dal rapporto dell’Assistente sig. Francesco Torre emerge che “al 39’ 2 T il sig. Maritato Piergiuseppe del Vicenza Calcio a seguito di un fallo di giuoco fischiato contro la sua squadra, a gioco fermo simulava una condotta violenta ai suoi danni, inesistente. Alzandosi da terra mi protestava animosamente, con gesti e testuali parole: “ma che cazzo ti guardi!! Che cazzo stai a fare qui! ma vaffanculo va’. Io puntualmente richiamavo l’attenzione del collega arbitro che provvedeva immediatamente ad allontanarlo del terreno di giuoco espellendolo”.

I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, ai sensi dell’art. 35, punto 1.1., del codice di giustizia sportiva, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

L’art. 19, comma 4, C.G.S., dispone che in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, commessa in occasione o durante la gara, al calciatore responsabile è inflitta la sanzione minima della squalifica per due giornate.

Nella fattispecie, se è vero che il direttore di gara nel proprio rapporto ha fatto riferimento agli insulti rivolti dal calciatore all’assistente Francesco Torre, è altrettanto vero che allo stesso rapporto ha allegato il referto dell’assistente “per motivazione”.

Ne consegue che l’arbitro ha motivato l’espulsione *per relationem* al rapporto dell’assistente nel quale, come detto, è stata evidenziata anche la simulazione da parte del calciatore di una inesistente condotta violenta ai suoi danni.

Sulla base di tale considerazione, deve essere disattesa la censura con cui la Società reclamante ha dedotto il difetto di *potestas iudicandi* del Giudice Sportivo in ordine al comportamento antisportivo e deve essere, di contro, ritenuta congrua la sanzione inflitta all'atleta in ragione sia del comportamento antisportivo, in quanto simulatorio, sia del comportamento ingiurioso nei confronti dell'assistente arbitrale.

Alla reiezione del ricorso segue l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Vicenza Calcio di Vicenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 13 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete